

REGOLAMENTO (CEE) N. 2223/70 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1970

relativo alla non riscossione di una tassa di compensazione all'importazione di taluni vini originari e in provenienza da alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1253/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CEE) n. 816/70, qualora il prezzo d'offerta franco frontiera di un vino, maggiorato dei dazi doganali, sia inferiore al prezzo di riferimento concernente tale vino, viene riscossa sulle importazioni di detto vino e dei vini assimilati una tassa di compensazione pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo d'offerta franco frontiera maggiorato dei dazi doganali ;

considerando che tale tassa di compensazione non è tuttavia riscossa nei confronti dei paesi terzi che siano disposti a garantire, e siano in grado di farlo, che il prezzo praticato all'importazione dei prodotti originari e in provenienza dal proprio territorio non sarà inferiore al prezzo di riferimento diminuito dei dazi doganali e che verrà evitata ogni deviazione di traffico ;

considerando che

- con domanda in data dell'11 giugno 1970 il governo spagnolo,
- con lettera del 19 giugno 1970 il governo della confederazione svizzera,
- con lettera del 2 luglio 1970 il governo della Repubblica argentina,
- con domanda dell'11 agosto 1970 l'azienda di Stato ungherese Monimpex,
- con lettera del 18 giugno 1970 il governo della Repubblica d'Austria,
- con lettera del 3 giugno 1970 il governo della Repubblica del Portogallo,
- con domanda del 5 giugno 1970 il ministero romeno per l'agricoltura e le foreste,

— con domanda del 25 agosto 1970 il governo della Repubblica sudafricana,

— con domanda del 15 giugno 1970 il governo della Repubblica federativa socialista di Jugoslavia

si sono dichiarati disposti a dare tale garanzia per le esportazioni di taluni vini verso la Comunità ;

considerando che il governo spagnolo provvederà affinché tutte le esportazioni siano effettuate su licenza rilasciata dalla Direzione generale dell'esportazione del ministero del commercio estero ; che il governo della confederazione svizzera provvederà affinché tutte le esportazioni superiori ad 1 hl siano effettuate sulla base di un titolo rilasciato dalle autorità competenti : che il governo della Repubblica argentina provvederà affinché dette esportazioni vengano effettuate esclusivamente sulla base di un titolo d'esportazione rilasciato dall'Istituto nazionale della vitivinicoltura ; che l'azienda Monimpex garantisce che le esportazioni verranno effettuate esclusivamente da essa stessa sulla base di un contratto scritto ; che il governo della Repubblica d'Austria ha comunicato che il prezzo dei prodotti in causa importati nella Comunità e accompagnati da un titolo di esportazione rilasciato dalle Camere di commercio sarà almeno uguale al prezzo di riferimento ; che il governo della Repubblica del Portogallo provvederà affinché le esportazioni dei prodotti in causa verso la Comunità vengano effettuate esclusivamente, sulla base di un contratto scritto, dagli esportatori membri del « Gremio do Comercio de Exportação de Vinhos » ; che il governo della Repubblica socialista di Romania provvederà affinché le esportazioni dei vini in causa vengano effettuate esclusivamente tramite l'azienda di Stato Romagricola ; che l'esportazione di vino dalla Repubblica sudafricana è subordinata al rilascio di un titolo di esportazione da parte del « Sekretaris van Landbou-ekonomie en bemarking » ; che il governo della Repubblica federativa socialista di Jugoslavia provvederà affinché le dichiarazioni di esportazione per i prodotti di cui trattasi vengano accettate dall'Ufficio di controllo dei cambi in divise della Banca nazionale di Jugoslavia soltanto se la dichiarazione ha ottenuto il nullaosta del Fondo per la promozione della produzione e dell'esportazione del vino e di altri prodotti vitivinicoli ;

considerando che gli anzidetti organismi provvederanno affinché le consegne dei prodotti in causa non vengano effettuate a prezzi franco frontiera della Comunità inferiori ai prezzi di riferimento diminuiti

⁽¹⁾ GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 143 del 1°. 7. 1970, pag. 1.

dei dazi doganali e validi nel giorno dello sdoganamento, e affinché venga evitata qualsiasi deviazione di traffico; che a tal fine prenderanno ogni utile misura per evitare che venga fatto ricorso in particolare a misure che possano determinare indirettamente prezzi inferiori ai prezzi di riferimento diminuiti dei dazi doganali, come ad esempio l'assunzione in carico di spese di vendita, la conclusione di accordi per prestazioni abbinata o altre misure aventi effetti analoghi;

considerando inoltre che gli organismi che hanno inviato le lettere di cui sopra si sono dichiarati disposti a comunicare o far comunicare regolarmente alla Commissione i particolari relativi alle importazioni di vini verso la Comunità e a dar modo alla Commissione di esercitare un controllo permanente sull'efficacia delle misure applicate;

considerando che i problemi connessi con l'osservanza di tale dichiarazione di garanzia sono stati discussi esaurientemente con i rappresentanti dei paesi terzi interessati; che, a seguito di tali discussioni, si può ritenere che detti paesi terzi siano in grado di tener fede alle loro dichiarazioni di garanzia; che non occorre pertanto riscuotere una tassa di compensazione all'importazione dei suddetti prodotti originari e in provenienza da tali paesi terzi;

considerando che il Comitato di gestione per i vini non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tassa di compensazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CEE) n. 816/70 non è riscossa all'importazione dei prodotti seguenti:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1970.

1. Originari e in provenienza
 - dall'Argentina
 - o
 - dalla Romania,
 - a) vino rosso, compreso il vino rosato,
 - b) vino bianco diverso da quello presentato all'importazione sotto la denominazione del vitigno Riesling o Sylvaner,
 - c) vino liquoroso,
 - d) vino alcolizzato;
2. originari e in provenienza
 - dalla Svizzera
 - a) vino rosso, compreso il vino rosato,
 - b) vino bianco diverso da quello di cui alla lettera c),
 - c) vino bianco presentato all'importazione sotto la denominazione del vitigno Riesling o Sylvaner,
 - d) vino liquoroso;
3. originari e in provenienza
 - dall'Ungheria
 - dall'Austria, purché siano accompagnati da un titolo di esportazione rilasciato da una Camera di commercio,
 - dal Sudafrica
 - dal Portogallo
 - dalla Jugoslavia
 - dalla Spagna
 - a) vino rosso, compreso il vino rosato,
 - b) vino bianco diverso da quello di cui alla lettera c),
 - c) vino bianco presentato all'importazione sotto la denominazione del vitigno Riesling o Sylvaner,
 - d) vino liquoroso,
 - e) vino alcolizzato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 novembre 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI